La problematica della sinistrosità stradale presenta rilievi preoccupanti e le cause determinanti vanno riferite, in buona parte, ai comportamenti di guida.
Riteniamo quindi utile dare corso, nella nostra rivista, ad una apposita rubrica in merito, di sicuro interesse anche per i nostri lettori.

Salute Ambiente Sicurezza

di Fabio Dimita

Presegnalamento autovelox. Obbligatorio indicare nel verbale che la postazione è stata presegnalata pena la nullità

Come è noto le Forze di Polizia devono segnalare con un cartello luminoso l'uso degli autovelox almeno 4 chilometri prima della postazione. Lo dice testualmente il Decreto legge n. 117/2007 convertito in legge n. 160 del 3 ottobre 2007: "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi".
È evidente, quindi, che tale norma anche ai fini della sicurezza stradale nel tratto dove viene effettuato il controllo, prescrive che tali sanzioni potranno essere applicate solo utilizzando "postazioni di controllo preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi"
D'altronde, la nuova norma è una conferma che tali apparecchi non si debbano rivelare dei pericolosi trabocchetti, nocivi quindi per la circolazione stradale e svolgano correttamente la loro funzione primariamente preventiva e non solo sanzionatoria.
Anche la Sentenza della Cassazione Civile, sez. II, 17 novembre 2006, n. 24526, pone fine ad un dubbio interpretativo sorto sull'applicazione dell'art. 4, 1° comma D.L. 121/02 (convertito con modificazioni dalla L. 168/02) il quale dispone che sulle "autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2, comma 2, lett. A e B, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministeri dell'Interno, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati a rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 C.d.S. e art. 148 C.d.S.. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'art. 2 citato decreto legislativo, comma 2, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto, ai sensi del comma 2. 3."
Molti Giudici di Pace applicavano la norma risultante da una mera interpretazione letterale della stessa, escludendo l'obbligo di informazione circa l'impiego di strumenti elettronici di rilevamento della velocità, sulle strade diverse dalle autostrade e dalle extraurbane principali. Orbene tale disparità di trattamento non trovava sinceramente ristoro nel principio di ragionevolezza a cui tutte le norme di legge devono sottostare, né tanto meno trovava fondamento nella ratio della stessa norma, ossia la prevenzione delle infrazioni e non la repressione a fini patrimoniali degli illeciti amministrativi.

*) Questo articolo, a firma Fabio DIMITA, è tratto dal numero 4/2008 della Rivista bimestrale TRAS, pubblicata da CAFI EDITORE, alla quale faremo capo per ulteriori collaborazioni.